



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

09901 / 04

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

FALLIMENTO
 OPPOSIZIONE A
 PROGETTO DI RIPARTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
- Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

R.G.N. 17829/01

Cron. 17141

Rep. 2268

Ud.28/01/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BANCA CARIGE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso l'avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO VILLANI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ANDREA BORZIANI, nella qualità di curatore del FALLIMENTO CAEL SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 2, presso l'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO FRESCHI, giusta mandato

2004

201



in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del Tribunale di GENOVA,
depositato il 14/06/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2004 dal Consigliere Dott. Walter
CELENTANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato COEN che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente
l'Avvocato LOLLINI con delega, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Cenni sul procedimento

La Cassa di Risparmio di Genova S.p.a. (di seguito
Carige), creditore escluso dallo stato passivo del fal-
limento della Cael S.p.a., con la motivazione che
l'operazione di finanziamento garantito dall'ipoteca
appariva revocabile ex art. 67 l.f. primo comma n. 2
in quanto mezzo anomalo di pagamento, ed opponente
allo stato passivo medesimo, propose reclamo avverso
il decreto di esecutività del progetto di ripartizione
parziale in data 17.05.2001 censurandolo per il
mancato accantonamento di somme specificamente ri-



feribili al suo credito.

Il tribunale, con suo decreto del 14.06.2001, rigettò il reclamo. Osservò che la Carige doveva essere riguardata come creditore escluso dallo stato passivo e che, anche nella consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità e senza alcun contrasto con i principi costituzionali, si riteneva conforme alle norme della legge fallimentare che nessun accantonamento specifico fosse disposto per tale categoria di creditori; pose in rilievo che, prudentemente, il curatore aveva operato un accantonamento generico, ai sensi del comma primo dell'art. 113 l.f., in misura sufficientemente ampia da fornire adeguata garanzia anche a detta creditrice.

Avverso tale decreto, la Carige ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., al quale la curatela fallimentare resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Carige ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 l.f. .

Di tale norma essa prospetta e sostiene una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso l'estensione del potere del giudice delegato di dispor-



re accantonamenti anche in funzione del *passivo prevedibile* e la valorizzazione di un'asserita sostanziale identità di posizione processuale (derivante dalla circostanza che in nessuno dei casi sussiste la definitività dello stato passivo fatto oggetto dell'opposizione ex art. 98 l.f.) tra quei creditori indicati ai numeri 2 (ammessi con riserva) e 3 (creditori condizionali) dell'art. 113 e i creditori esclusi, resti superata quella lettura della norma dell'art. 113 l.f. che intende come tassativa l'indicazione delle categorie di creditori in favore dei quali è previsto l'accantonamento delle somme.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l.f. .

Richiamato il carattere costitutivo dell'azione revocatoria fallimentare (onde i suoi effetti si producono soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che accolga la domanda revocatoria, seppur siano riconducibili al momento della proposizione) ed altresì il carattere sostanzialmente provvisorio della stato passivo e della sua formazione, ad onta della sua formale esecutività, la ricorrente svolge la tesi che " quando non si consenta al creditore escluso, ed opponente allo stato passivo, di godere di accantonamenti specifici in pendenza del giudizio di



opposizione, ~~Ma~~ deriverebbe, in caso di sentenza favorevole al creditore stesso nel giudizio di opposizione, una definitiva esclusione del diritto di riparto sulla base degli effetti di un'azione revocatoria che tali effetti non avrebbe potuto produrre ". Sulla base di tali argomenti, la ricorrente chiede che il progetto di riparto parziale sia annullato nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di essa Carige all'accantonamento specifico in pendenza del giudizio sulla revocabilità dell'operazione di finanziamento dalla quale il credito traeva origine.

Con il terzo motivo è prospettata, con riferimento alle norme di cui all'art. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 113 l.f. nell'interpretazione datane dal tribunale.

I motivi proposti non meritano accoglimento.

Questa Corte si è già numerose volte pronunciata sulle questioni prospettate dalla ricorrente, e per il caso di specie non sono svolti argomenti che possano indurre a rivedere quella che già il tribunale ha richiamato come " giurisprudenza consolidata ".

Ed invero, il sistema della legge fallimentare ha una sua coerenza interna nella mancata previsione di accantonamenti specifici in favore dei creditori



non ammessi, la cui tutela non è ignorata dalla legge stessa, che per essi appresta la garanzia dell'accantonamento generico del 10% previsto, nelle ripartizioni parziali, dalla norma cardine del sistema che è individuabile nelle singole disposizioni dell'art. 113, oltre che agli altri accantonamenti prudenziali, in misura maggiore della suddetta percentuale, che il giudice delegato ha il potere di disporre anche in relazione a crediti non ammessi, ma la cui ammissione, ancora *sub judice* nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., al momento del riparto parziale, presenti rilevanti e seri elementi di probabilità.

Resta dunque confermato, per il caso di specie, il principio di diritto secondo il quale " *il creditore non ammesso al passivo, pur potendo come ogni altro interessato presentare osservazioni al piano di riparto e potendo giovare dell'accantonamento generico e di quegli altri che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all'esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, non ha tuttavia diritto ad un accantonamento specifico. Né è consentita, per il carattere tassativo delle sue previsioni, un'applicazione della*



norma dell'art. 113 l.f. che, in analogica, estenda la previsione di accantonamento ai crediti non ammessi. Tale risultato interpretativo non contrasta con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, stante la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni (in particolare ai nn. 2 e 3) dell' art. 113 l.f. . (v. Cass. n. 11961 del 1990, n. 2186 del 1991, 3500 del 1993, n. 4259 e n. 8575 del 1998).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicento) di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti per legge.

Così deciso addì 28 gennaio 2004 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Walter Celentano

Il Presidente

Alessandro Criscuolo

h

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
24 MAG 2004
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Fiorenza Ferrone)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Fiorenza Ferrone)